Messaggio

numero	data	Dipartimento
6178	18 febbraio 2009	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della data di entrata in vigore della decadenza dell'articolo 99 LT (imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche / riversamento ai comuni)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 17 dicembre scorso, in occasione dell'approvazione da parte del Gran Consiglio del disegno di legge allegato al Rapporto di maggioranza n. 6133 R1 della Commissione della gestione e delle finanze sul preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011, la data dell'entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 99 LT (che riguarda il riversamento ai comuni di una quota del 40% dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche) è stata - a seguito di un emendamento presentato durante il dibattito in Parlamento - stabilita a partire dall'01.01.2010.

Questo diversamente da quanto proposto sia dal Consiglio di Stato nel proprio messaggio (n. 6133), sia dal rapporto commissionale di maggioranza (n. 6133 R1). In questi due documenti l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 99 LT (e quindi la decadenza del riversamento ai comuni) era stata infatti proposta con effetto a partire dal 01.01.2009.

Come risulta dall'allegata lettera del 17 febbraio della Commissione della gestione e delle finanze l'emendamento doveva avere l'intento di allineare al medesimo anno (il 2010) l'effetto sui comuni della modifica dell'articolo 314d LT (che reintroduce, a partire dal 2010, il riversamento ai comuni di situazione degli immobili di una quota-parte dell'imposta cantonale sugli utili immobiliari) e dell'abrogazione dell'articolo 99 LT. In buona sostanza con l'emendamento della data di entrata in vigore della modifica che interessa l'abrogazione del riversamento ai comuni della quota (40%) dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche si voleva consentire ai comuni di ricuperare la quota-parte dell'imposta sugli utili immobiliari nel medesimo anno a partire dal quale i comuni avrebbero (gradualmente) perso il ristorno della quota dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche.

Questo intento, che condividiamo ancora oggi, era anche quello della Commissione della gestione e delle finanze nel rapporto di maggioranza n. 6133 R1. La posticipazione (dal 01.01.2009 al 01.01.2010) dell'entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 99 LT fa però si che l'effetto sui comuni delle due misure adottate il 17 dicembre scorso (modifica dell'art. 314d LT e abrogazione dell'art. 99 LT) non sia allineato al medesimo anno.

Infatti l'abrogazione del riversamento della quota dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 99 LT) ha effetto finanziario sui comuni soltanto a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'abrogazione della norma stessa. Nel sistema

1.0063

postnumerando la tassazione avviene infatti nell'anno successivo a quello oggetto di imposta per cui i comuni iniziano a risentire l'effetto finanziario del mancato riversamento soltanto a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della norma medesima. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la partecipazione dei comuni all'imposta cantonale sugli utili immobiliari poiché l'effetto finanziario dovuto alla sua reintroduzione si risente già nell'anno stesso della sua entrata in vigore (il 50% circa delle tassazioni relative a questa imposta sono infatti emesse entro l'anno durante il quale avviene il trasferimento imponibile).

In considerazione di questi aspetti e tenuto conto anche della richiesta della Commissione della gestione e delle finanze, con il presente messaggio, vi chiediamo di ripristinare la situazione come alla proposta del nostro messaggio n. 6133 e del relativo rapporto commissionale di maggioranza n. 6133 R1 fissando la data di entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 99 LT al 01.01.2009.

Questo anche a salvaguardia delle decisioni finanziarie oggetto del preventivo 2009 e dell'obiettivo di bilancio 2011. Senza questa modifica verrebbero infatti a mancare, nel 2010, circa 9 milioni di franchi che sono quelli riferiti al ricupero del Cantone conseguente all'abrogazione del riversamento ai comuni della quota (40%) dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche.

Proponiamo pertanto al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata: lettera 17.02.2009 della Commissione della gestione e delle finanze

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica la Legge tributaria del 21 giugno 1994, del 17 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 febbraio 2009 n. 6178 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto che modifica la legge tributaria del 21 giugno 1994, del 17 dicembre 2008 è modificato come segue:

Capitolo II. Entrata in vigore

[1]L'entrata in vigore dell'abrogazione dell'art. 99 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 è stabilita al 1° gennaio 2009.

[2]Le ulteriori modifiche della Legge entreranno in vigore come stabilito dai capoversi 2, 3 e 4.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.